

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del
Mare**

**Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e
Forestali**

**Ministero dello Sviluppo
Economico**

Tavolo tecnico interministeriale sul Sistema Nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi

Incontro con gli Operatori Economici

Roma, 29 luglio 2011

Sala della Commissione tecnica, Ministero dello Sviluppo Economico

FINALITA' DEL DECRETO

Il decreto stabilisce ai sensi del comma 6 dell'art 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi;

b) le procedure di adesione allo stesso sistema;

c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55;

d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55.

Definizione di operatore economico

Ogni persona fisica o giuridica:

- 1) stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto, ovvero
- 2) stabilita nella Comunita' o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime agricole, materie prime costituite da rifiuti o sottoprodotti, prodotti intermedi, o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario.

Sistema di certificazione nazionale dei biocarburanti e dei bioliquidi

Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi è costituito :

- a) dall'organismo di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008 –ACCREDIA- che accredita gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999;
- b) dagli organismi di certificazione, in possesso dell'accreditamento di cui alla lettera a) i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori economici e rilasciano il *certificato di conformità dell'azienda*;
- c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il *certificato di conformità dell'azienda*;
- d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di cui in b) e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa che assicuri che i criteri di sostenibilità sono mantenuti lungo tutta la catena di consegna.

Lo schema di certificazione

Lo schema di certificazione è costituito dai seguenti elementi:

- a) qualifica del personale utilizzato per le verifiche;
- b) valutazione del rischio e metodologia per stabilire la frequenza delle verifiche ispettive;
- c) modalità di svolgimento delle verifiche di conformità da parte dell'organismo di valutazione della conformità incluse l'opzione delle verifiche di gruppo;
- d) modalità di rilascio del *certificato di conformità dell'azienda*;
- e) norma sulla qualifica dell'operatore e tracciabilità;
- f) norma sulla gestione del sistema di equilibrio di massa;
- g) metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra;
- h) documentazione rilasciata dagli operatori in accompagnamento alle singole partite (*dichiarazioni di conformità e certificati di sostenibilità*).

Verifiche da parte degli organismi di certificazione/1

Per tutti gli operatori è prevista:

- Verifica iniziale che comporta rilascio di *certificato di conformità dell'azienda* valido 5 anni salvo verifiche periodiche;
- Verifica annuale retrospettiva su un campione di informazioni contenute nelle *dichiarazioni di conformità/certificato di sostenibilità*.
- In caso di esito negativo della verifica, il certificato di conformità dell'azienda viene sospeso o revocato, *l'operatore non può più rilasciare dichiarazioni di conformità/certificati di sostenibilità*.

E' prevista la possibilità di effettuare *verifiche di gruppo* per più operatori economici costituiti da imprese agricole e organizzazioni di produttori, consorzi o cooperative agricole

Verifiche da parte degli organismi di certificazione/2

Verifiche aggiuntive sull'operatore economico finale della catena di consegna possono essere previste per le finalità:

- di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti);
- di cui agli articoli 38 e 39 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (accesso ai regimi di sostegno per i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento).

Documentazione in accompagnamento alle partite

Ogni operatore della filiera per la produzione di biocarburante o bioliquido rilascia all'operatore economico successivo, in accompagnamento alla partita, una *dichiarazione di conformità* della stessa che:

- è identificata da un codice alfanumerico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
- contiene le informazioni in possesso dell'operatore che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità;
- nel caso dell'operatore economico finale, funge anche da *certificato di sostenibilità*.

Certificato di sostenibilità/1

La **dichiarazione di conformità** consegnata al fornitore o all'utilizzatore da parte dell'ultimo operatore economico della catena di consegna costituisce il *certificato di sostenibilità* e contiene le seguenti informazioni:

- a) natura, volume/quantità della partita;
- b) emissioni di gas serra specifiche espresse in termini di CO₂eq per unità di prodotto relative alla partita.
- c) emissioni di gas serra e date di entrata in esercizio degli impianti relativi alle fasi precedenti;
- d) eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
- e) tipo di processo (energia, sottoprodotti);
- f) data di entrata in esercizio dell'impianto;
- g) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa,
- h) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
- i) indicazioni sull'origine della/delle materie prime/luogo di acquisto;
- l) organismi di valutazione di conformità e codici identificativi degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti;
- m) copia del *certificato di conformità dell'azienda*;
- n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
- o) nel caso che il prodotto in uscita sia stato prodotto a partire da rifiuti, dichiarazione che gli stessi sono stati tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- p) nel caso che il prodotto in uscita sia stato prodotto a partire da sottoprodotti, dichiarazione che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
- q) emissioni di gas serra totali, espresse in termini di CO₂ eq per unità di energia (MJ) della filiera;
- r) il risparmio di emissioni di gas serra rispetto al relativo combustibile fossile di riferimento. Fino al 1 aprile 2013 tale informazione non deve essere fornita per i biocarburanti e bioliquidi prodotti in impianti entrati in esercizio prima del 23 gennaio 2008;
- s) nel caso di biocarburanti o bioliquidi prodotti in impianti già in servizio al 23 gennaio 2008, per i quali il criterio del risparmio di emissioni si applica a decorrere dal 1° aprile 2013, documentazione attestante il possesso di tale requisito;
- t) dichiarazione che il prodotto è sostenibile.

Certificato di sostenibilità/2

Il certificato di sostenibilità è il documento che attesta la sostenibilità della partita di biocarburante o bioliquido per le finalità:

- di cui all'articolo 7bis, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (riduzione del 6% delle emissioni *life cycle* di gas ad effetto serra dei combustibili per il trasporto) ;
- di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti);
- di cui agli articoli 38 e 39 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (accesso ai regimi di sostegno per i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento).

Sistemi volontari approvati dalla Commissione Europea

In alternativa al Sistema nazionale di certificazione gli operatori economici possono aderire a Sistemi volontari approvati dalla Commissione Europea, al fine di dimostrare che le partite consegnate rispettano i criteri di sostenibilità.

La Commissione ha approvato i primi 7 Sistemi volontari, disponibili sulla Piattaforma

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Disposizioni per l'accesso alle maggiorazioni di cui all'art. 33, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Art. 7 *quater* del DLgs n.55 del 31 marzo 2011 cita: “*Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione*”.

Pertanto

Tutti gli operatori della catena di consegna del biocarburante che gode della maggiorazione devono:

- essere in possesso di un *certificato di conformità dell'azienda* rilasciato secondo le modalità previste dal Sistema nazionale di certificazione.
- rilasciare, in accompagnamento al prodotto in uscita, una *dichiarazione di conformità/un certificato di sostenibilità* conforme a quanto previsto dal Sistema nazionale di certificazione.

Disposizioni per l'accesso dei rifiuti e sottoprodotti alle maggiorazioni di cui all'art. 33, comma 5, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

- Il decreto individua una prima lista di sostanze utilizzate come materia prima per la produzione di biocarburanti che sono considerate “sottoprodotti” ai fini del riconoscimento della maggiorazione: le sostanze ottenute dalla neutralizzazione degli oli vegetali quali le paste saponose, le oleine e gli acidi grassi, così come quelle ottenute nell’ambito della produzione di biodiesel quali il glicerolo grezzo, nonché la feccia da vino, la vinaccia, i residui della lavorazione della frutta e del pomodoro
- L’operatore economico che produce dette sostanze deve dimostrare che le stesse rispettano i requisiti indicati all’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
- Ulteriori sostanze verranno definite con successivo decreto.
- Con circolare interministeriale verranno individuati ulteriori materie prime di origine non alimentare oltre a quelle già indicate all’art. 33, comma 5, del Dlgs 28/2011.

Requisiti di cui all'art.184 bis, comma 1, del Dlgs 152/2006


1. È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Disposizioni per la certificazione della sostenibilità dei bioliquidi

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, i sistemi volontari approvati dalla Commissione Europea non possono riguardare la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità relativi alla fase di coltivazione delle materie prime destinate alla produzione di bioliquidi.

Pertanto

Tutti gli operatori della catena di consegna del bioliquido devono aderire, almeno per quel che riguarda la verifica del rispetto *dei criteri di sostenibilità relativi alla fase di coltivazione delle materie prime*, al Sistema nazionale di certificazione.



Norme transitorie

- Per i biocarburanti e i bioliquidi, prodotti nel 2011 ovvero prodotti nel 2012 con materie prime e intermedi prodotti nel 2011, immessi in consumo nel corso del 2012, sono ritenute valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità presentati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto dagli operatori economici della catena di consegna che abbiano effettuato la prima verifica purchè la verifica annuale retrospettiva avvenga entro il 31 dicembre 2012.
- Al fine del rispetto del criterio di sostenibilità relativo al risparmio di emissioni di gas serra, le dichiarazioni di conformità possono far riferimento ai valori di default di cui all'allegato Vbis del decreto legislativo 55/2011.
- Gli operatori economici devono quindi mettere a disposizione del verificatore, la documentazione relativa alle partite di materie prime, prodotti intermedi e biocarburanti e bioliquidi prodotti nel 2011, atta a dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e dell'utilizzo di un sistema di equilibrio di massa di cui al decreto legislativo 55/2011.
- In alternativa, gli operatori economici possono presentare la documentazione prevista dai Sistemi volontari approvati dalla Commissione, ove applicabili.

ALLEGATI

Il decreto prevede due allegati:

- I allegato:** il formato per la registrazione delle informazioni di carattere sociale e ambientale

- II allegato:** la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra